



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 357 del 25/03/2024

Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 - (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale)

Firmato da: Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

PDL ad iniziativa del Consigliere regionale Oliviero

Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11
(Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale)

Articolo 1

(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11)

1. Alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 2022, n.11 è sostituito dal seguente:

“4. I regolamenti di cui al presente articolo e i successivi aggiornamenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 1 e assicurano in ogni caso un modello organizzativo:

a) costituito da un Segretariato generale articolato in due direzioni generali, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate settori, preordinate al coordinamento di più unità operative dirigenziali semplici denominate servizi;

b) articolato in un numero massimo di strutture dirigenziali non superiore a 16, compresa la Segreteria Generale, presso la quale possono essere istituite unità operative semplici.”

b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 2022, n.11 sono inseriti i seguenti:

“4 bis Nel rispetto dei principi sanciti al comma 12-bis dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e all'art. 3, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, con la procedura indicata ai commi precedenti, sono disciplinati:

a) i compiti e l'organizzazione dei seguenti uffici di diretta collaborazione del Presidente: ufficio di Gabinetto, Ufficio del Portavoce e Segreteria particolare;

b) i compiti e l'organizzazione degli uffici dei componenti dell'Ufficio di presidenza, dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché del rappresentante dell'opposizione;

c) il trattamento economico dei responsabili di segreteria presso gli uffici di diretta collaborazione;

d) il limite massimo del personale, nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente comma tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dipendenti di cui al comma 2 dell'art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;

e) l'emolumento unico onnicomprensivo di cui all'art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

4 ter Con le modalità di cui al presente articolo, sono definiti altresì:

- a) i compiti degli Uffici di supporto ai gruppi consiliari;
- b) il limite massimo del personale, nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente comma tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dipendenti di cui al comma 2 dell'art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti.
- c) nei limiti disposti dall'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) il trattamento economico dei coordinatori amministrativi dei gruppi consiliari e l'emolumento unico omnicomprensivo del personale.”

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis - Accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio regionale

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale del ruolo della dirigenza del Consiglio regionale avviene sulla base della programmazione del fabbisogno ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Nei concorsi indetti dal Consiglio regionale una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dipendente del Consiglio regionale.
2. Per l'ammissione è richiesto in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea, attinente al posto messo a concorso;
 - b) cinque anni di servizio effettivo, maturato in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nell'amministrazione regionale o in altre amministrazioni pubbliche ovvero l'aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in altre strutture, pubbliche o private, per almeno cinque anni, ovvero un diploma di specializzazione universitaria attinente al posto messo a concorso od altri titoli universitari.
3. Nelle procedure concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale di cui al comma 1 sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo con qualifica non dirigenziale del Consiglio regionale con almeno cinque anni di anzianità nonché i dirigenti a tempo determinato della medesima amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, assunti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi quindici anni abbiano maturato, anche non continuativamente, almeno cinque anni di anzianità in strutture amministrative del Consiglio regionale diverse da quelle di diretta collaborazione politica.
4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata dal Consiglio regionale, al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui

al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.”

Articolo 2
(Norma finanziaria)

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 20 luglio 2022, n. 11, recante “Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale” ha dettato norme per garantire l'efficace ed efficiente organizzazione del Consiglio regionale in armonia con i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento determinati dallo Statuto ed in osservanza dei criteri generali contenuti nell'art. 1 della legge regionale medesima.

La citata legge regionale, all'articolo 2, ha stabilito che, in osservanza delle sopraindicate finalità, i regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla Commissione consiliare permanente in materia di Affari Istituzionali e alla Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio e Finanze, che rendono il parere nel termine di quindici giorni dalla loro assegnazione. Il parere della Commissione permanente in materia di Bilancio è obbligatorio. Se decorso il termine assegnato la Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali non si è pronunciata, il parere non espresso si intende favorevolmente acquisito.

Lo stesso articolo 2 dispone che il regolamento, corredato dei pareri acquisiti, è approvato dal Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e che il regolamento, munito dell'attestazione di avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea consiliare, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione nei tempi previsti dallo Statuto per la pubblicazione dei regolamenti della Giunta regionale.

La presente proposta di legge sistematizza le procedure di riferimento per l'organizzazione amministrativa e la relativa articolazione, il numero massimo delle strutture dirigenziali di cui si compone il modello, nonché per la disciplina specifica degli uffici di supporto agli organi politici del Consiglio regionale.

La proposta, inoltre, reca la disciplina delle modalità di reclutamento del personale dirigenziale conformemente alle disposizioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001.

RELAZIONE FINANZIARIA

All'attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa.

Oliviero